

Revisione 17.5.2021

Borgo dei Greci, 3 50122 Firenze Phone: 055 2700531

Email: fp@firenze.tosc.cgil.it

Comma 1. Lavoro in modalità agile

Il lavoratore dipendente genitore convivente di figlio minore di anni 16, alternativamente all'altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile durante:

- la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza,
- l'infezione da SARS Covid-19 del figlio,
- la quarantena del figlio.

Comma 1 bis. Lavoro in modalità agile

Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a entrambi i genitori dei figli di ogni età con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento o con bisogni educativi speciali, nei casi previsti dal comma 1 e nel caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale frequentati.

Comma 2. Astensione dal lavoro

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni 14, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro durante i periodi del comma 1.

Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli disabili grave iscritti a scuole di ogni ordine o ospitati in centri diurni assistenziali per i quali sia stata disposta la chiusura.

Il congedo può essere fruito in forma giornaliera od oraria.

Comma 3. Indennità

Per i periodi di astensione dal lavoro (comma 2) è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione, oltre la copertura della contribuzione figurativa.

Comma 4. Congedo parentale

I congedi parentali fruiti dal 1 gennaio 2021 al 13 marzo 2021 durante i periodi del comma 1 possono essere convertiti a domanda nel congedo di astensione dal lavoro (comma 2) con l'indennità del 50% della retribuzione (comma 3).

Comma 5. Figli tra 14 e 16 anni.

In caso di figli fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, nelle condizioni dei periodi di astensione dal lavoro del comma 2, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità (comma 3) né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Comma 6. Bonus baby-sitting

Il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e della polizia locale, impiegato nell'emergenza COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono chiedere la corresponsione di bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per massimo 100 € settimanali, da utilizzare nei periodi di DAD, infezione o quarantena cui al comma 1.

Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia.

Il bonus può essere fruito solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o la congedo per astensione dal lavoro (comma 2) con indennità al 50% (comma 3) e comunque in alternativa alle misure di lavoro agile (comma 1) e congedo parentale (comma 4).

Comma 7. Attenzione

Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo di astensione dal lavoro (commi 2 e 5), oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire dell'astensione dal lavoro (commi 2 e 5), o del bonus baby-sitting (comma 6), salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle precedenti misure (commi da 1 a 6).

Per ulteriori informazioni contattaci!